

# **BVGer D-5113/2023 vom 6. November 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-11-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5113\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5113_2023)

FR: TAF D-5113/2023 du 6 novembre 2023

IT: TAF D-5113/2023 del 6 novembre 2023

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'autorità inferiore sarebbe stata competente per il trattamento della sua domanda d'asilo in virtù dell'art. 8 RD III. Per questo motivo, la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo trattando quest'ultima in procedura nazionale.

#### **E. 5.2.1**

Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

#### **E. 5.2.2**

L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003).

#### **E. 5.3**

Giusta l'art. 8 par. 4 RD III in presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III).

#### **E. 5.4**

Nel caso di specie, avendo constatato che la SEM ha rettamente considerato l'interessato maggiorenne (cfr. supra consid. 4), l'applicazione di tale norma è esclusa (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4497/2015 del 23 settembre 2015 consid. 3.3).

### **E. 5.5**

Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere già per questo motivo respinta.

### **E. 6.1**

A sostegno delle proprie conclusioni di causa, il ricorrente sostiene, altresì, che l'autorità inferiore abbia violato l'obbligo di fornire informazioni complete, prescritto dal RD III (art. 23 par. 4 RD III in combinato disposto con l'art. 22 par. 3 RD III) nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alle autorità croate. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di trasmettere la copia della tazkira da lui prodotta successivamente alla domanda di ripresa in carico, di informare queste ultime in merito alle sue dichiarazioni riguardanti la sua minore età e di indicare di avere esaminato la questione dell'età esclusivamente fondandosi su un esame della verosimiglianza delle sue allegazioni senza la predisposizione di una perizia medica.

#### **E. 6.2.1**

Nelle procedure nazionali di contestazione dell'applicazione dei criteri di competenza previsti nel RD III, i richiedenti d'asilo possono invocare la corretta applicazione di tutti i criteri oggettivi di determinazione della competenza ivi presenti (art. 7 e seg.) e ciò indipendentemente da un'eventuale accettazione espressa o tacita da parte dello Stato richiesto (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2).

#### **E. 6.2.2**

Premesso che giusta l'art. 7 par. 2 RD III, nel contesto di una procedura di richiesta di ripresa in carico (in inglese: take back), la determinazione della competenza avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Tuttavia, per quanto concerne i minori non accompagnati, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013, M.A., B.T. e D.A. contro Regno Unito, ha concluso che i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili e quindi che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non debba essere prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò che implica, in linea di principio, che essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro (cfr. par. 55 della predetta sentenza). Inoltre, ha statuito che in ogni provvedimento che concerne un bambino, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente, ciò che ha condotto a ritenere che l'art. 8 RD III, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente, sia quello in cui il minore si trovi dopo aver inoltrato la domanda d'asilo (cfr. par. 57-60 della precitata sentenza; anche DTAF 2016/1 consid. 4.2.1). Ciò assicurando un rapido accesso al minore alle procedure volte al riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. par. 61 della citata sentenza).

#### **E. 6.2.3**

Le procedure di ripresa in carico fondate sul RD III sono trattate nel Capo VI (procedure di presa in carico e ripresa in carico), sezione III (Procedure per le richieste di ripresa in carico). In particolare, l'art. 23 par. 1 RD III prevede segnatamente che uno Stato membro presso il quale una persona la cui domanda è in corso d'esame e ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b RD III) che ritiene competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III per il trattamento della domanda di protezione internazionale, può chiedere al medesimo di riprendere in carico l'interessato. La richiesta di ripresa in carico dev'essere presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta non è presentata entro tali termini, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (art. 23 par. 3 RD III). L'art. 23 par. 4 RD III precisa che la richiesta dev'essere effettuata utilizzando un formulario uniforme comprendendo elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 RD III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

#### **E. 6.2.4**

L'art. 22 par. 3 RD III specifica, a tal proposito, la nozione di elementi di prova e di circostanze indiziarie: - sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del RD III, finché non siano confutate da prove contrarie; - sono circostanze indiziarie, ovvero elementi indicativi che, quelle che pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il valore di queste ultime, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, deve tuttavia essere esaminato caso per caso.

#### **E. 6.2.5**

Tali nozioni sono ancor più dettagliate nell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003: esso prevede infatti una lista esaustiva degli elementi di prova (cfr. elenco A) e una lista non esaustiva delle prove indiziarie (cfr. elenco B) che sono richiesti in funzione della fattispecie (cfr. Conclusioni dell'avvocato generale signor Yves Bot presentate il 13 giugno 2018 nella causa C-213/17 X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 186 e 187).

#### **E. 6.3.1**

Ora, con riferimento al caso in esame, va evidenziato che la tazkira e le dichiarazioni del ricorrente relative alla propria età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003. Conseguentemente, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione in virtù degli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Con particolare riferimento alla tazkira, va peraltro evidenziato come la stessa sia stata presentata unicamente in copia e parzialmente illeggibile, circostanza che porta a considerare il valore probatorio della stessa pressoché inesistente.

#### **E. 6.3.2**

Più in generale, va rilevato come i disposti di legge sopracitati mai menzionano prove o circostanze indiziarie con riferimento alla determinazione dell'età del richiedente asilo (cfr. cifra 1, sezione I, Elenco A e cifra 1, sezione I, Elenco B, Allegato II, Regolamento CE 1560/2003). La giustificazione dell'assenza, di qualsivoglia informazione circa l'età del richiedente è a ben vedere corretta e giustificata del principio del rispetto della buona fede

tra gli Stati. Infatti, qualora la Svizzera fosse giunta a concludere per la minore età del richiedente avrebbe ritirato o nemmeno presentato la domanda di ripresa a carico trasmessa alla Croazia; d'altronde non era necessario che la medesima venisse a conoscenza circa la determinazione della maggiore età da parte della Svizzera, nella misura in cui lei stessa lo ha registrato in quanto tale.

### **E. 6.3.3**

Va inoltre detto che, qualora le autorità croate avessero avuto un dubbio in punto alla minore età dell'interessato, avrebbero dovuto manifestarsi in modo proattivo, segnatamente inoltrando alla SEM una richiesta di informazioni giusta l'art. 34 par. 1 RD III, conseguentemente alla quale avrebbe potuto delucidare eventuali aspetti di carattere personale riguardanti il richiedente. Tali informazioni possono infatti riguardare i dati relativi all'identificazione del richiedente e i documenti di identità (art. 34 par. 2 RD III).

### **E. 6.4**

Ciò detto, la SEM non è venuta meno all'obbligo di trasmissione contemplato dagli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Essa infatti, constatata la maggiore età del ricorrente (cfr. supra consid. 4), ha rettamente presentato, nel termine di due mesi dalle risultanze Eurodac (art. 23 par. 2 RD III), la domanda di ripresa in carico alle autorità croate, fondata sull'art. 23 par. 1 RD III, allegando il relativo estratto come richiesto dalla cifra 2, sezione II dell'Elenco A dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003.

### **E. 6.5**

Il ricorrente sostiene infine che la SEM avrebbe parimenti infranto il proprio "dovere di leale cooperazione tra gli Stati" (cfr. ricorso del 21 settembre 2023, pag. 9 e seg.). A tal proposito, si rileva che il rispetto dell'obbligo di informazione derivante dalle summenzionate norme deriva ugualmente dal rispetto del principio della buona fede tra gli Stati. Questi ultimi, firmatari di un trattato internazionale, devono difatti rispettare gli obblighi ivi assunti e ciò in virtù del principio fondamentale e universalmente riconosciuto del diritto internazionale *pacta sunt servanda* (cfr. in particolare l'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati RS 0.111]; sentenze del Tribunale F-4063/2021 del 28 settembre 2021 pag. 14; E-2532/2016 del 28 aprile 2016 pag. 7; D-1388/2015 del 12 marzo 2015 pag. 6). Ciò detto, nel caso di specie, siccome lo scrivente Tribunale non ha rilevato alcuna violazione delle predette norme (cfr. consid. 6.4), anche quest'ultima censura dev'essere respinta.

### **E. 7.1**

Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte in un centro di accoglienza "brutto" (cfr. atto SEM n. 15/10, 8.01). Egli lamenta, inoltre, il fatto che le autorità croate lo avrebbero considerato maggiorenne nonostante avesse dichiarato di essere minorenni e non gli avrebbero messo a disposizione un interprete (cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02).

#### **E. 7.2.1**

Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di

accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

#### **E. 7.2.2**

Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).

#### **E. 7.3**

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione.

#### **E. 7.4**

Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

#### **E. 8.1**

Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.

#### **E. 8.2**

In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli

competete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

### **E. 8.3**

Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricorrente gode di buona salute (cfr. atti SEM n. 15/10, 8.02, 25/1); per quanto concerne invece il presunto maltrattamento subito da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 7.2.2).

### **E. 8.4**

Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

### **E. 9**

È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

### **E. 10**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.

### **E. 11**

Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 28 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

### **E. 12**

Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 13**

Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

### **E. 14**

La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.